

**CONVENZIONE TRA
LA PROVINCIA DI ROMA**

E

IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Per l'effettuazione da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale di Sanità di accertamenti sanitari nei confronti dei dipendenti del Servizio di Polizia Provinciale di Roma.

PREMESSO CHE

- La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza assicura i servizi sanitari nell'ambito dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza per la predetta attività dispone delle apparecchiature e dei mezzi in dotazione ai Servizi ed Uffici dipendenti e si avvale di personale medico e paramedico appartenente rispettivamente ai ruoli di cui all'art. 43 del D.lgs. 334/2000 e ai ruoli degli operatori, dei revisori e dei periti tecnici di cui al DPR 337/1982;
- Il personale medico ai sensi di quanto previsto dall'art. 44 del predetto D.lgs. 334/2000 svolge tra l'altro:
 - a) Attività di assistenza sanitaria e di medicina preventiva nei confronti del personale della Polizia di Stato nei settori specialistici di competenza;
 - b) Attività di medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti del Ministero dell'Interno;
 - c) Attività medico legali relative al rilascio di certificazioni di idoneità psicofisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze Armate;

CONSIDERATO CHE

- 1) Il Servizio di Polizia Provinciale di Roma ha necessità di procedere all'accertamento, nei confronti dei propri dipendenti, della sussistenza dei requisiti sanitari di idoneità al porto d'armi per uso difesa personale;
- 2) Il Servizio di Polizia Provinciale di Roma ha necessità di effettuare accertamenti diagnostici, clinici e strumentali, finalizzati all'attività di sorveglianza medica, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D. L.vo 626/94;
- 3) La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per quanto esposto in premessa, può assicurare le prestazioni di cui ai punti 1) e 2);
- 4) Il Decreto del Ministero della Sanità del 28 aprile 1998 (pubblicato il 22.6.1998 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana *Serie Generale* - n 143), all'art. 3 prevede che "l'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato dagli uffici medico-legali o dai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato".

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato dal Prefetto Antonio MANGANELLI, nato ad Avellino l'8 dicembre 1950, nella sua qualità di Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, secondo le facoltà conferitegli dalle norme in vigore

E

la Provincia di Roma, con sede in Roma, via IV Novembre n. 119/A, rappresentata dal Vice Prefetto Rocco Domenico GALATI, C.F. GLTRCD51E29A043T, nato ad Acquaro (VV) il 29 maggio 1951, nella sua qualità di Direttore dell'Ufficio Extradipartimentale "Servizio di Polizia Provinciale", giusto atto presidenziale di nomina n. 273/P del 30 ottobre 2006

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE

La Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di seguito denominata Direzione Centrale, su specifica ed esclusiva richiesta del Direttore del Servizio di Polizia Provinciale di Roma, s'impegna ad effettuare nei confronti delle Guardie Provinciali di Roma le prestazioni volte all'accertamento dei requisiti sanitari per ottenere l'idoneità al porto d'armi per uso difesa personale, nonché accertamenti diagnostici, clinici e strumentali, finalizzati all'attività di sorveglianza medica, ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 626/94. Tali prestazioni vengono elencate nella tabella allegata alla presente convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.

Art. 3 – EFFETTUAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

I dipendenti da esaminare per le finalità di cui al precedente articolo saranno sottoposti agli accertamenti previsti dal Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 presso le strutture della Direzione Centrale secondo un calendario concordato tra gli Uffici interessati.

Tali accertamenti saranno effettuati con l'impiego di personale e mezzi dei Servizi ed Uffici dipendenti dalla Direzione Centrale.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE ALL'ATTO DELLA VISITA

Ogni dipendente da sottoporre a visita dovrà presentarsi presso le strutture sanitarie indicate dalla Direzione Centrale esibendo il proprio documento d'identità in corso di validità.

Inoltre, per l'espletamento degli accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità al porto d'armi per uso difesa personale, ogni dipendente della Polizia Provinciale dovrà necessariamente esibire un certificato anamnestico, su modello conforme a quello allegato al Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998, rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 833/1978, di data non anteriore a tre mesi.

Il costo del certificato anamnestico da esibire all'atto della visita per il rilascio della certificazione medico-legale resta a totale carico del Servizio di Polizia Provinciale di Roma.

Art. 5 – COMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO-LEGALE

Al termine degli accertamenti, le certificazioni medico-legali saranno spedite in busta chiusa al Servizio di Polizia Provinciale di Roma.

L'eventuale giudizio di non idoneità sarà comunicato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 3, comma 4, del Decreto del Ministro della Sanità del 28.4.1998.

Art. 6 – COSTO DELLE PRESTAZIONI EROGATE

Per quanto concerne gli accertamenti finalizzati al rilascio della certificazione d'idoneità al porto d'armi per uso difesa personale il prezzo è stabilito in € 80,00 (ottanta/00), comprensivo di visita generale, esame acuità visiva, senso cromatico ed audiometria. Ulteriori accertamenti che dovessero rendersi necessari ai medesimi fini verranno corrisposti ai prezzi dettagliati nella tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Alla stessa tabella si farà riferimento per la corresponsione delle prestazioni effettuate nell'ambito della sorveglianza sanitaria, di cui al D. L.vo 626/94, in relazione a quanto richiesto dal Medico Competente e/o dal Datore di lavoro.

Art. 7 – RIMBORSO DEI CORRISPETTIVI

La Direzione Centrale, dopo l'esecuzione degli accertamenti sanitari richiesti, comunicherà al Servizio di Polizia Provinciale di Roma, attraverso apposita "nota contabile", il numero delle visite effettuate nei confronti dei dipendenti di pertinenza, indicando altresì sia i nominativi che il relativo onere.

Il Servizio di Polizia Provinciale di Roma provvederà successivamente, fatti i necessari riscontri e con le modalità concordate, a rendere disponibili le somme dovute, versando i corrispettivi sul capitolo di entrata del Ministero dell'Interno 2439, art. 18, capo XIV, indicando come causale del versamento: "prestazione del Servizio Sanitario della Polizia di Stato".

In alternativa alla procedura appena menzionata, il rimborso dei corrispettivi dovuti potrà avvenire con apposite aperture di credito a favore di un funzionario delegato di contabilità ordinaria, designato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che utilizzerà le disponibilità sulla base delle esigenze espresse dalla Direzione Centrale per la fornitura di beni e servizi analoghi a quelli specificati nel capitolo 2731, art. 2.

Art. 8 – AGGIORNAMENTO DELL'IMPORTO

La Direzione Centrale potrà chiedere, in relazione alla variazione dei costi, l'aggiornamento dei prezzi secondo gli indici di rivalutazione nazionali generali (ISTAT).

Art. 9 – DURATA

La presente Convenzione ha validità di anni 1 (uno) a decorrere dal 1° dicembre 2007. La stessa è rinnovata tacitamente anno per anno in caso di mancata disdetta da parte di uno dei contraenti.

Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di inadempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione, entrambe le parti si riservano la possibilità di risolvere automaticamente e immediatamente la stessa con semplice comunicazione scritta risolutiva del rapporto. Il contratto si considererà così automaticamente risolto.

Roma, li 27 NOV 2007

Il Direttore dell'U.E.
Servizio di Polizia Provinciale di Roma
Rocco Domenico Galati

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Antonio Manganelli